

Determinazione

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'acquisto dei corsi per la formazione specifica sul tema del benessere organizzativo, durata triennale (periodo da maggio 2024 al 31/12/2027), mediante stipula di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Importo complessivo euro 53.400,00= (importo esente IVA - ai sensi del combinato disposto dall'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, e dell'art. 14, comma 10, della Legge n. 537/1993).

[CIG: B1C477A623]

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto l'art. 10 co. 3 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124
- Visto il D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159 che all'art.4, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, stabilisce una serie di esclusioni in materia di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di convenzioni quadro, di utilizzo della rete telematica e di acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)* e ss.mm.ii., in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
- Visto il D.Lgs. n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- Visto il D.Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l’art. 50 c.1 lett. b) relativo alla procedura di affidamento diretto;
- Viste le dodici delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023 inerente il nuovo Codice degli Appalti pubblicate sul sito dell’ANAC;
- Dato atto che l’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Considerato che:
 - l’art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, *anche* senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come *“l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
 - le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;
- ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;
- ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- Visto che la digitalizzazione degli acquisti pubblici è parte fondamentale del percorso di trasformazione digitale della PA contribuendo a snellire e ad accelerare le procedure amministrative di acquisto, ad allargare la partecipazione dei soggetti che operano nel mercato e a rendere il ciclo di vita degli appalti ancora più trasparente, rendendo semplici e puntuali i necessari controlli;
- Considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);
- Vista la delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto *“Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione”*;
- Vista la delibera n. 582 del 13/12/2023, l'acquisizione del CIG, per le procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP e interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;
- Dato atto che l'INRiM è dotato della piattaforma digitale certificata *“U-BUY Appalti & Affidamenti – e-Procurement”* per la gestione informatizzata delle comunicazioni relative all'affidamento di contratti pubblici;
- Considerato che:
 - l'art 17 c. 1 del D.Lgs. 81/08 sancisce l'obbligo, per il datore di lavoro, di valutare tutti i rischi presenti in azienda;
 - il D.Lgs. 09/04/2008, n.81 e s.m.i. recante *“Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, definisce compiti e responsabilità delle figure preposte all'attuazione delle disposizioni del decreto stesso;
 - l'art. 28 – comma 1 del citato D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., ai fini ed agli effetti delle disposizioni ivi contenute, definisce l'oggetto della valutazione dei rischi, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004;
 - l'art. 28 – comma 1-bis del citato D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i, obbliga l'effettuazione della valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m quater);
- Vista la richiesta d'acquisto effettuata in data 24/04/2024 (**RdA 415.2024**) dall'Ing. Gaetano Chirico, tecnologo afferente alla UO Servizi tecnici dell'INRiM, avente ad oggetto l'acquisto dei corsi per la formazione specifica sul tema del benessere organizzativo, durata triennale (periodo da maggio 2024 al 31/12/2027), per un miglioramento della percezione che ogni risorsa ha del lavoro nel suo complesso e promuovere e mantenere un elevato livello di soddisfazione fisica, psicologica e sociale;

- Dato atto che per “benessere organizzativo” si intende lo stato di salute di un’organizzazione in riferimento alla qualità della vita, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa, finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri risultati;
- Visto che, in base alle indagini informali di mercato svolte dal richiedente, i cui esiti sono agli atti di questi uffici, è emerso che soltanto la società EUKINETICA SOCIETA' BENEFIT S.R.L., con sede legale in Via Giotto 3 - 20145 MILANO; Codice Fiscale/ P.IVA 09827560963, può fornire il servizio di formazione con tutte le caratteristiche, l’affidabilità e efficienza richieste, al prezzo più basso;
- Visto, quindi, il preventivo inviato dalla società EUKINETICA SOCIETA' BENEFIT S.R.L., pari a euro 53.400,00= (importo esente IVA - ai sensi del combinato disposto dall’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, e dell’art. 14, comma 10, della Legge n. 537/1993) (All. 1);
- Considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna convenzione CONSIP attiva;
- Ritenuto pertanto, che sussistano le condizioni per procedere all’affidamento diretto di cui trattasi mediante Trattativa Diretta in MEPA all’operatore EUKINETICA SOCIETA' BENEFIT S.R.L. per l’importo complessivo di € 53.400,00 = (importo esente IVA - ai sensi del combinato disposto dall’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, e dell’art. 14, comma 10, della Legge n. 537/1993);
- Ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:
 - a) *valore dell’appalto* di importo inferiore alle soglie previste dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;
 - b) *oggetto dell’appalto* servizi per formazione obbligatoria (taylor made);
 - c) *possesso*, da parte dell’operatore economico individuato affidatario EUKINETICA SOCIETA' BENEFIT S.R.L., di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e *dei requisiti ordine generale, idoneità professionale e capacità economica e finanziaria*;
- Appurato che, il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta di servizi di natura intellettuale e fornitura di materiale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico;
- Ritenuto che:
 - il principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
 - l’affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
- Ritenuto coerente con la normativa in vigore e con la natura e le caratteristiche dell’appalto non

prevedere una clausola di revisione prezzi;

- Ritenuto che l'INRiM persegue il risultato dell'affidamento diretto del contratto e della sua esecuzione ai sensi dell'art. 1, del D.Lgs. 36/2023, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- Ritenuta la rispondenza della suddetta richiesta all'interesse pubblico, in virtù della sua coerenza con le attività istituzionali dell'Istituto;
- Considerato che la verifica dei requisiti di partecipazione sopra citati sarà effettuata attraverso il sistema FVOE, in ragione del valore dell'appalto;
- Preso atto, in ogni caso, dell'esito positivo della pre- verifica condotta dagli Uffici, in ordine al possesso dei requisiti generali in capo all'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 D.Lgs. n. 36/2023;
- Precisato in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- Visto che per l'affidamento in oggetto non verrà richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, avendo l'affidamento ad oggetto un servizio che viene assegnata ad un operatore economico specializzato;
- Visto che l'articolo 15 D.Lgs. 36/2023 specifica che, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento, restando ferma, altresì, la disposizione secondo la quale l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato;
- Valutate, in relazione alle caratteristiche del presente affidamento, le competenze professionali del personale afferente alla U.O. Approvvigionamenti (APP), competente per materia e valore;
- Ritenuto che il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023, possa essere svolto, dal Responsabile della U.O. Approvvigionamenti, Dott.ssa Daniela Cutugno;
- Visti gli artt. 5, 6 e 6 bis, L. n. 241/90;
- Dato atto che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione e affidamento ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;
- Sentita l'interessata, in particolare in merito all'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo alla stessa;
- Preso atto che il contratto che deriverà dalla presente procedura avrà la forma di un documento di stipula, emesso dal portale acquistinretepa.it – Mepa, stipulato in forma di scrittura privata a mezzo sottoscrizione con firma digitale ed invio telematico a cura della U.O. Approvvigionamenti;
- Accertato che EUKINETICA SOCIETA' BENEFIT S.R.L., è operatore abilitato sul Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

DETERMINA

- 1) di autorizzare il seguente affidamento diretto da effettuare tramite stipula di Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione:

Oggetto: acquisto dei corsi per la formazione specifica sul tema del benessere organizzativo, durata triennale (periodo da maggio 2024 al 31/12/2027), come da preventivo allegato (All. 1);

Importo complessivo: euro 53.400,00= (cinquantatremilaquattrocento/00) (importo esente IVA - ai sensi del combinato disposto dall'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, e dell'art. 14, comma 10, della Legge n. 537/1993);

Imputazione della spesa: conto CA.C.1.02.02.04.004 Servizi per formazione obbligatoria (taylor made) - Scrittura anticipata n. 5837 del 20 maggio 2024 dell'e.f. 2024 del Bilancio dell'Istituto;

Operatore economico affidatario: EUKINETICA SOCIETA' BENEFIT S.R.L., con sede legale in Via Giotto 3 - 20145 MILANO; Codice Fiscale/ P.IVA 09827560963; PEC: eukinetica@pec.it;

- 2) che trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Clausole contrattuali: il contratto prevedrà che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 50/2016 e/o dei requisiti specifici, questa Amministrazione provvederà:

- a) alla risoluzione del contratto e, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- b) all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- c) alla segnalazione all'ANAC e all'azione per risarcimento danni, oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;

- 3) che per le ragioni esposte in narrativa al fornitore non saranno richieste le garanzie provvisoria e definitiva;

- 4) di nominare Responsabile unico del progetto e del procedimento in oggetto la Dott.ssa Daniela Cutugno;

- 5) di dare atto dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

Referente tecnico: Ing. Gaetano Chirico;

Referente amministrativa MePA: Dott.ssa Stefania Cingolani;

- 6) che gli Uffici pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge tramite il link: https://inrim.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_delibere_contrarre.wp

Si allega:

1. preventivo di EUKINETICA SOCIETA' BENEFIT S.R.L.

Il Direttore Generale
Dott. Moreno Tivan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005